



FIALP-CISAL

Sindacato Autonomo Dipendenti Inail in Pensione

Segreteria Nazionale

Roma, 7 maggio 2015

RACCOMANDATA 1
(con prova di consegna)

→ Prof. Massimo DE FELICE
Presidente I.N.A.I.L.

Dott. Giuseppe LUCIBELLO
Direttore Generale I.N.A.I.L.

P.le G. Pastore 6
00144 - ROMA

Oggetto: esecuzione sentenza Corte Costituzionale n. 70/2015

La presente è inoltrata a nome e per conto dei titolari delle prestazioni previdenziali erogate da codesto Ente, gestore dei due cessati Fondi di previdenza interni rispettivamente esonerativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e integrativo della stessa..

Questo Sindacato chiede l'immediato e integrale ricalcolo delle citate prestazioni per gli anni 2012 e 2013 e successivi in applicazione della sentenza citata in oggetto la quale, in riferimento agli articoli 3, 36 primo comma e 38 secondo comma ha dichiarato:

- al punto 2 (testuale) "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della legge 22 dicembre 2011, nella parte in cui prevede che, in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1 della legge 23 dicembre 1998n. 488 è riconosciuta per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento";
- al punto 3, che la norma dichiarata incostituzionale, non rivestiva natura tributaria in quanto, non prevedeva una decurtazione patrimoniale o un prelievo a carico del titolare di un trattamento pensionistico secondo i principi di progressività e di capacità contributiva.

Nella parte motiva di cui si sintetizza il contenuto a sostegno della presente, relativamente all'azzeramento della perequazione automatica per le pensioni d'importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, la dichiarazione d'incostituzionalità ha comprovato che:

- la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici è uno strumento volto a garantire nel tempo il rispetto del criterio di adeguatezza di cui all'articolo 38, secondo comma della Costituzione che si presta ad innervare il principio di sufficienza della retribuzione di cui all'articolo 36, applicato per costante giurisprudenza della Corte ai trattamenti di quiescenza intesi quale retribuzione differita;

- la ragionevolezza consente al legislatore di predisporre un progetto di eguaglianza sostanziale, conforme al dettato dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione, che eviti disparità di trattamento in danno dei destinatari dei trattamenti pensionistici, inibendogli l'adozione di misure disomogenee e irragionevoli nei confronti dell'aspettativa di quanti beneficiano di trattamenti pensionistici a condurre un'esistenza libera e dignitosa;
- la lettura sistematica degli articoli 36 e 38 della Costituzione, con la finalità di offrire una particolare protezione per il lavoratore, afferma che proporzionalità e adeguatezza non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno assicurate anche nel prosieguo in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta;
- per le modalità con cui opera il meccanismo della perequazione automatica, ogni perdita del potere d'acquisto del trattamento è per sua natura definitivo, in quanto le successive rivalutazioni sono calcolate non sul valore reale originario, bensì sull'ultimo importo nominale che dal mancato adeguamento è già stato intaccato;
- la censura della disposizione di legge dichiarata incostituzionale se vagliata sotto i profili della proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico induce a ritenere che siano stati varcati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità con conseguente pregiudizio per il potere d'acquisto del trattamento stesso con irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività.

La motivazione conclude che risultano intaccati dal blocco della perequazione automatica delle pensioni i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali di cui agli articoli 36 e 38: **l'adeguatezza e la proporzionalità del trattamento di quiescenza inteso quale retribuzione differita.**

Relativamente a quest'ultima la scrivente Organizzazione sindacale ritiene che debba essere considerato determinante il fatto che la misura del montante accumulato, con la contribuzione previdenziale - a carico del dipendente e a carico di codesto Ente - utile a individuare il trattamento di pensione al momento della sua liquidazione, è sempre stata imputata tra gli oneri riflessi del costo contrattuale all'atto dei rinnovi degli accordi sindacali retributivi nel corso del tempo.

La decisione della Corte esclude qualsiasi eventualità che interventi per decreto Governativo possano esonerare con effetto retroattivo dalla responsabilità applicativa ciascuna delle Amministrazioni pubbliche obbligate a rispettarla, senza nessun obbligo di richiesta da parte dei titolari dei trattamenti previdenziali erogati da codesto Ente.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Dr. Antonio Tombesi)

